



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 35 del 30 LUG. 2004

“Attivazione del sistema radio GSM-R”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n° 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n° 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n° 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

**E' COMPA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE**

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: EURO 26 756 202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Ritenuta l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art.1

A partire dalla data del 25 ottobre 2004 verrà attivata la rete radiomobile privata GSM-R, che permette la presa in carico diretta da parte del Gestore della Infrastruttura Ferroviaria nazionale dei servizi di comunicazione mobile a supporto dell'esercizio ferroviario attualmente svolti con riferimento alle reti radiomobili GSM di operatori pubblici.

Art. 2

Da tale data i servizi di telefonia radiomobile (terra-treno) verranno trasferiti sulla rete GSM-R. Le utenze radiomobili collegate a tali servizi dovranno di conseguenza migrare, in un'unica soluzione, dall'attuale Rete Privata Virtuale operante in ambiente di rete GSM pubblica dell'operatore TIM alla rete proprietaria GSM-R di RFI.

Art. 3

La rete GSM-R, realizzata nel rispetto degli standard europei e rispondente ai requisiti di interoperabilità fissati dalle direttive europee in materia, mette a disposizione funzionalità e prestazioni orientate alle specifiche esigenze ferroviarie, non presenti sulle reti radiomobili pubbliche, tra le quali le chiamate di emergenza, di gruppo nonché la gestione di chiamate prioritarie.

L'attivazione di tali funzionalità, legate alla disponibilità della copertura radio della rete GSM-R sulle singole tratte, sarà comunicata nei modi d'uso e resa disponibile tempestivamente sul sito di RFI - Direzione Tecnica - GSM-R.





Art. 4

Coerentemente alle funzioni minime previste in campo europeo, le cabine di guida dei rotabili dovranno essere attrezzate con terminali radio di tipo veicolare rispondenti alle specifiche Eirene (Cab Radio). Un ulteriore terminale di tipo palmare GSM-R dovrà essere assegnato al personale di accompagnamento (Capo Treno) se presente a bordo.

Per i soli rotabili già in esercizio o in corso di immissione è ammesso in via transitoria, ad esclusione di quelli che circoleranno sui tratti di linea AV/AC, l'utilizzo di telefoni cellulari palmari di tipo GSM-R, in grado di ricevere "le chiamate d'emergenza" e dotato di pulsante dedicato per effettuare le "chiamate d'emergenza". Le Imprese Ferroviarie proprietarie del mezzo di trazione devono garantire la dotazione di quest'ultima tipologia di apparecchiatura mobile efficiente nella cabina di guida in testa al treno.

La suddetta soluzione transitoria è consentita solo a fronte di precisi programmi di attrezzaggio dei mezzi stessi.

L'impresa ferroviaria è tenuta a presentare tali programmi entro il 31 dicembre 2004 e comunque articolati su un periodo massimo di due anni.

Art. 5

Modalità e procedure operative inerenti l'utilizzo dei servizi di rete GSM-R disponibili, nonché i piani di numerazione previsti verranno dettagliati nel manuale utente che verrà distribuito alle singole strutture organizzative interessate contestualmente alla consegna delle SIM Card con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di attivazione della rete.

Art. 6

Le norme di esercizio relative al sistema GSM-R saranno emanate con disposizione a parte.

Art. 7

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 25 ottobre 2004.

Michele Elia


